

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182 bis* l. fall.: pagamento «regolare» equivale a pagamento «integrale»? (1)

di Antonio Pezzano

Una premessa

Finalmente due nuovi e più moderni strumenti per affrontare le crisi aziendali: il novellato concordato preventivo *ex art. 160* l. fall. e il c.d. concordato stragiudiziale omologato di cui all'*art. 182 bis* l. fall.

In precedenza la legge mirava a tutelare essenzialmente le ragioni dei creditori e del debitore, non interessandosi invece in modo precipuo delle sorti del bene azienda.

Invero, la legislazione concorsuale di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 era, in concreto, inadeguata a garantire qualsiasi intervento teso all'eventuale risanamento dell'impresa insolvente, perché, in presenza dell'istituto della revocatoria fallimentare così come configurata dalla normativa del 1942, era sostanzialmente impossibile per ogni fornitore di beni o servizi, come per il sistema bancario, intrattenere rapporti con l'impresa in difficoltà.

Difatti, in caso di successivo fallimento, gli atti, i pagamenti e le garanzie relative a nuove forniture o nuovi finanziamenti sarebbero stati oggetto di sicura revocatoria nell'ipotesi di tentativi, per quanto strutturati, di risanamento dell'azienda in crisi.

Né allo scopo si era rivelata utile la procedura di amministrazione controllata per via dell'eccessiva rigidità procedurale e temporale (e quindi sensatamente ora abrogata dal recentissimo D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5).

Invece oggi, con le nuove forme di concordato preventivo giudiziale e c.d. stragiudiziale omologato *ex art. 182 bis* l. fall., così come supportate dal novellato *art. 67* l. fall., nonché dal nuovo *art. 182ter* l. fall., tutto potrebbe cambiare.

È vero: senz'altro il legislatore del D.L. n. 35/2005, e della relativa conversione in L. n. 80/05, poteva fare meglio, molto meglio, evitando tra l'altro così macroscopici difetti di coordinamento con la vecchia disciplina (2).

Purtroppo neppure la recentissima riforma del diritto fallimentare di cui al citato D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 è stata utilizzata allo scopo (3).

Ma, senz'altro, la «miniriforma per decreto legge» (4) poteva essere accolta più costruttivamente -essendo pur sempre una Legge da applicare e in un delicatissimo settore qual è quello dell'impresa in crisi- dai primi autorevoli commentatori (5), come da alcune delle prime pronunce (6), ricercando letture interpretative più in linea con la *ratio* sottesa a norme da così tanto tempo attese e che, pur nei loro evidenti limiti (7), hanno comunque l'indubbio pregio di rappresentare una svolta in un sistema legislativo da tanto, troppo, tempo immobile rispetto alle dinamiche economiche regolate dall'antecedente normativa e che nel corso di oltre mezzo secolo sono mutate enormemente (8).

Diversamente opinando si rischia di prestare il fianco a quelle critiche che già serpeggiano tra gli operatori e che ipotizzano una difesa «corporativa» di una parte della magistratura, non di-

Preventivo, la Revocatoria e la Riforma del diritto fallimentare» tenutosi a Firenze in data 29 novembre 2005.

(2) Si pensi, ad esempio, al rinvio effettuato dal novellato *art. 163* l. fall. all'inesistente comma 4 dell'*art. 173* l. fall. Vedi anche sul punto l'esauritivo elenco redatto da L. Panzani, *Il D.L. 35/2005, la legge 14 maggio 2005, n. 80 e la riforma della legge fallimentare*, in *www.fallimentonline.it*, 2005, nota 3, oppure in *Atti del Convegno su La riforma del diritto fallimentare*, Ipsoa, Firenze, 6 luglio 2005, 10.

(3) Va constatato ancora una volta di più che il nostro legislatore, delegante o delegato che sia, è oramai poco avvezzo al rispetto della buona tecnica redazionale delle norme. Nel caso di specie anche con riguardo al rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 6 dell'*art. 1*, L. 14 maggio 2005, n. 80. Infatti, l'occasione del recente D.Lgs. n. 5/2006 era ghiotta per eliminare gli evidenti refusi e difetti di coordinamento contenuti nelle norme in materia di concordato preventivo emanate con il D.Lgs. n. 35/2005 e con la L. n. 80/2005. Invece nulla è stato fatto in merito come forse un attentissimo legislatore delegato poteva scegliere di fare per non eccedere la delega conferita che, infatti, in alcun modo faceva riferimento al concordato preventivo. Peccato che poi l'eccesso è avvenuto in modo macroscopico e sostanziale con l'emanazione tanto dell'*art. 182 ter* l. fall., quanto con la incisiva modifica dell'*art. 167* l. fall.

(4) Così come criticamente definita e commentata da G. Lo Cascio, *La nuova legge fallimentare: dal progetto di legge delega alla miniriforma per decreto legge*, in *Il Fallimento*, 2005, 361.

(5) In particolare G. Lo Cascio, *La nuova legge fallimentare*, 361; L. Panzani, *Il D.L. 35/2005, la legge 14 maggio 2005, n. 80 e la riforma della legge fallimentare*, cit., 10 e M. Fabiani, *Le trasformazioni della legge fallimentare*, in *Foro it.*, 2005, IV, 153 e Id., *L'alfabeto della nuova revocatoria fallimentare*, in *Il Fallimento*, 2005, 573.

(6) Basti pensare alle «rigoristiche» decisioni rese da alcuni Tribunali sul concetto di «*stato di crisi*», che, ove travalichi nell'insolvenza, non consentirebbe il ricorso al concordato preventivo: Trib. Treviso 22 luglio 2005 (dec.) e Trib. Alessandria, 9 giugno 2005, entrambe citate da G. Negri, *Concordato soltanto per le crisi*, in *Il Sole-24Ore*, n. 311 del 16 novembre 2005, 31. Fortunatamente il legislatore di fine d'anno ha pensato bene di stroncare sul nascere una tale inaccettabile interpretazione mediante l'inserimento, ad opera dell'*art. 36* D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, di un ultimo comma all'*art. 160* l. fall., il quale ha normativamente chiarito che «ai fini del primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza», codificando così una lettura comunque agevolmente ricavabile dal sistema, vista anche la definizione di «*situazione di crisi*» di cui all'*art. 1*, lett. c), D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 emanata a seguito della legge delega 2 agosto 2004, n. 210 concernente la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire.

(7) Compito dell'operatore di diritto è quello di cercare «di fare qualsiasi sforzo per tentare di trovare un coordinamento tra le nuove norme e la mutilata restante disciplina al fine di dare unitarietà ad un sistema che ne è ormai privo». E ancora: «ritengo che compito dell'interprete sia quello di denunciare sì le discrasie della legge ma di cercare nel contempo di superarle»: in tali termini si è costruttivamente espresso G. Bozza, *Le condizioni soggettive e oggettive del nuovo concordato*, in *Il Fallimento*, 2005, 952.

(8) Sempre sullo stesso solco è stato evidenziato che «almeno sul contenuto, la miniriforma non dovrebbe perciò incontrare pregiudiziali dissensi. Le cose giuste non sono né di destra né di sinistra: sono giuste e basta e il Paese non poteva più attendere per l'incapacità del Parlamento di darsi carico dei problemi del mondo e delle imprese»: così L. Stanghellini, *Fallimenti, riforma a piccoli passi*, in *Atti del Convegno su, La riforma del diritto fallimentare*, Ipsoa, Firenze, 6 luglio 2005, 8.

Note:

(1) Il presente scritto costituisce la revisione approfondita dell'intervento dell'autore al Convegno nazionale «*Il Concordato*

sposta ancora ad accettare l'evidente degiurisdizionalizzazione insita nelle scelte di fondo del legislatore della riforma (9).

E pensare che ancora non si sono spente le eco della decisione a sezione unite della Suprema Corte che, già *ante* novella, non aveva avuto timore a ricordare la natura essenzialmente privatistica e, appunto, per certi versi degiurisdizionalizzata, del concordato preventivo (10).

Certo, di fronte ad un nuovo concordato preventivo che non richiede più la sussistenza del requisito della meritevolezza, è comprensibile il timore di abusi da parte di imprenditori sleali (11). Timore comprensibile, ma non fondato.

Infatti, il Giudice potrà in qualunque momento far cessare la procedura concordataria ove accerti, anche *ante* omologa *ex art.* 173 l. fall., atti in frode o il venir meno della condizioni di ammissibilità (12).

D'altra parte la nuova normativa non ha certo portato all'abrogazione della disciplina penalistica di cui all'art. 236 l. fall., che, quindi, senz'altro continuerà a rappresentare un importante deterrente.

Va inoltre aggiunto che, come *ante* novella, resta in ogni caso fermo il diritto di ogni singolo creditore di agire con azione di responsabilità (13) nei confronti dell'organo amministrativo, liquidatorio e di controllo, della società debitrice concordataria, con l'aggiunta, grazie alla riforma societaria del 2003, dell'azione diretta *ex art.* 2476, comma 7, c.c. contro il socio di s.r.l.

Tratti essenziali dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e della relativa procedura

In un solo articolo (l'art. 182 *bis*) il sintetico Legislatore della novella del 2005 ha collocato la procedura in esame, già battezzata «concordato preventivo semplificato» (14), o, come preferito anche da chi scrive, «concordato stragiudiziale omologato» (15), dando vita ad una procedura snella, forse anche troppo per certi versi (16), in

Note:

(9) Come criticamente evidenziato anche nel parere sulla riforma reso dal CSM in data 9 novembre 2005, in www.magistraturademocratica.it/md.php/10/851. Negli stessi termini vedi anche M. Fabiani, *L'alfabeto della nuova revocatoria fallimentare*, cit., 573.

(10) Cass. 27 luglio 2004, n. 14083, in *Il Fallimento*, 2005, 131 con nota G. Lo Cascio.

(11) Come giustamente evidenziato, vi è il rischio di traghettare nel salvataggio dell'impresa «anche imprenditori sleali e deliberatamente artefici delle insolvenze soprattutto verso creditori istituzionali (fisco, previdenza) o involontari danneggiati da attività produttive pericolose». Così, con riferimento alla scelta del legislatore concordatario della possibilità di dividere i creditori anche per classi, M. Ferro, *I nuovi strumenti di regolazione negoziale dell'insolvenza e la tutela giudiziaria delle intese fra debitore e creditori: storia italiana della timidezza competitiva*, in *Il Fallimento*, 2005, 587.

(12) Sull'indubbia applicabilità e sulla fondamentale funzione di permanente sistema di controllo nella fase tra l'ammissione e l'omologa dell'art. 173 l. fall., si è subito manifestata una convergenza tra i primi commentatori della riforma. Vedi in particolare, S. Pacchi, *Il nuovo concordato preventivo*, in *Atti del Convegno su La riforma del diritto fallimentare*, Ipsoa, Firenze, 14 ottobre 2005, 119; M. Ferro, *op. cit.*, 587; G. Bozza, *Le condizioni soggettive e oggettive del nuovo concordato*, cit., 952, il quale inoltre acutamente osserva che con la riforma del D.Lgs. n. 30/2005, non richiedendosi più necessariamente per l'ammissione al concordato lo stato di insolvenza, essendo suffi-

ciente anche il mero rischio dell'insolvenza stessa, «la proposta di concordato non può in alcun modo essere considerata ammissibile del dissesto. né l'ammissione allo stesso può presupporre una decisione accertativa di tale stato, sicché il giudizio sui requisiti del fallimento diventa molto più pregnante nel nuovo sistema facendo perdere alla conversione (n.d.r.: *ex art.* 173 l. fall.) quel carattere punitivo e sanzionatorio con funzione anche preventiva di deterrente per il debitore a compiere atti di frode o altro. Di modo che, se, in passato era immaginabile, per il quasi automatismo della conversione cui la giurisprudenza era pervenuta, che il debitore che avesse compiuto uno degli atti indicati dall'art. 173 non fosse dichiarato fallito, in futuro potrà accadere che lo stesso imprenditore possa non essere dichiarato fallito ove non sia accertato che tali atti, o altri elementi, abbiano determinato lo stato di insolvenza, con l'ulteriore conseguenza che quel debitore, non essendo più richieste le condizioni soggettive di ammissibilità, potrebbe ripresentare immediatamente una nuova proposta».

(13) È oramai consolidato convincimento della Suprema Corte che l'azione *ex art.* 2394 c.c. non abbia natura surrogatoria (cfr., *ex multis*, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488). Da ciò consegue che, durante la procedura concordataria e, successivamente, anche dopo l'omologa, i creditori sociali mantengono il pieno diritto di agire nei confronti degli organi amministrativi, liquidatori e di controllo della società debitrice. In dottrina, vedi Q. D'angelo, *Azione di responsabilità e concordato preventivo*, in *Dir. fall.*, 1993, I, 598; A. Frangini, *Riflessioni e spunti ricostruttivi in tema di azione ex art. 2394 c.c. e concordato preventivo*, in *Giust. civ.*, 1993, II, 367; G. Lo Cascio, *Il concordato preventivo*, Milano, 2002, 672. In giurisprudenza, vedi Trib. Bologna 8 agosto 2002, in *Giur. it.*, I, 2003, 1649; Trib. Torino 28 maggio 1997, in *Giur. it.*, 1997, I, 2, 625; App. Milano 14 gennaio 1992, in *Giur. comm.*, 1993, II, 63.

(14) Mutuando così un'espressione utilizzata in forma dubitativa da L. Panzani, *Il D.L. 35/2005, la legge 14 maggio 2005, n. 80 e la riforma della legge fallimentare*, cit., 10. Ancora più suggestiva e per certi versi più in linea con il dettato normativo che impone una più elevata maggioranza rispetto al concordato di cui all'art. 160 l. fall., appare la definizione di «concordato rafforzato» usata, pur se in chiave interrogativa, da M. Ferro, *op. cit.*, 587, il quale rimarca più volte nel proprio scritto la similitudine tra la procedura di cui all'art. 182 *bis* l. fall. e il concordato preventivo *ex art.* 160 l. fall., tanto da affermare che «molteplici fattori fanno propendere per uno strumento rafforzativo della domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, stante la facoltà per il debitore di depositare l'accordo di ristrutturazione esclusivamente con la dichiarazione e la documentazione di cui all'art. 161 e tenuto conto dell'ubicazione stessa dell'art. 182 *bis*», che non a caso - si osserva - precede (anche) l'art. 184 l. fall.

(15) Così si esprime, E. Frascaroli Santi, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis legge fall.) e gli effetti per coobbligati e fideiussori del debitore*, in *Dir. fall.*, 2005, I, 849, secondo la quale «con la svolta legislativa attuata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80), che ha introdotto l'art. 182 bis nella legge fallimentare, i c.d. concordati stragiudiziali sono entrati, dunque, nel sistema concorsuale italiano».

(16) Pone, infatti, seri dubbi di costituzionalità la decorrenza, dal deposito dell'accordo presso il Registro delle imprese, del termine di 30 giorni per l'opposizione all'omologa, e ancor di più il termine di 15 giorni previsto dall'art. 183 l. fall. per il reclamo contro il decreto relativo all'omologa stessa. Difatti, deve ritenersi irrinunciabile il mantenersi sul solco dell'insegnamento tracciato dalla nota sentenza della Corte cost. 12 settembre 1974, n. 255 (in *Giur. comm.*, 1975, II, 285), che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 183 l. fall. nella parte in cui, per le parti costituite, fa decorrere il termine per la proposizione dell'appello, non dalla data di ricezione della comunicazione del dispositivo, bensì dall'affissione della sentenza. E tutto ciò a maggior ragione ove si ritenga, come chi scrive, che l'accordo *ex art.* 182 *bis* l. fall. produce gli effetti di cui all'art. 184 l. fall. anche per i creditori estranei, estranei anche nel senso che, a differenza di quelli del concordato preventivo *ex art.* 160 l. fall., neppure destinatari della comunicazione di cui all'art. 171 l. fall. Sembra sulla stessa linea M.R. Grossi, *La riforma della legge* (segue)

cui finalmente hanno trovato patria gli alquanto pericolosi concordati stragiudiziali (17).

Infatti, ciò che distingue decisamente tale procedura, rispetto a quella di cui all'art. 160 l. fall., è l'esistenza, già all'atto del deposito della domanda e dei documenti di cui all'art. 161 l. fall., di un accordo tra debitori e (tutti o almeno il 60% (18) dei) creditori, negozio necessitante unicamente dell'omologa del Tribunale e non invece di una (mera) proposta del debitore, prima da ammettersi a cura del Tribunale, poi da approvarsi da (tutti o almeno il 50%+1) i creditori, per essere infine omologato sempre a cura del Tribunale.

Accordo che, sin dal deposito in Cancelleria, oltre che previamente presso il Registro delle imprese (19), dovrà essere supportato dalla relazione di un non meglio precisato «esperto» (20) che dovrà attestare la «attuabilità del piano» con particolare riguardo alla «sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei», senza, comunque, che tale professionista debba necessariamente scendere anche sul dato della «veridicità dei dati

Note:

(segue nota 16)

fallimentare. Commenti e formule della nuova revocatoria e del nuovo concordato preventivo, Milano, 2005, 334.

Un'efficace soluzione pratica per la risoluzione del problema viene prospettata da G. Verna, *Sugli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis legge fallimentare*, in *Dir. fall.*, 2005, 865, il quale propone «una tempestiva e formale comunicazione a tutti i creditori (n.d.r.: estranei) della avvenuta pubblicazione nel registro delle imprese dell'accordo in parola e del termine entro il quale è possibile presentare opposizione; la questione di costituzionalità, infatti, se presentata, non avrebbe rilevanza nel caso di specie» poiché, come osservato sempre dallo stesso autore in nota n. 14, «il sindacato di legittimità costituzionale non può essere invocato se esso non fosse rilevante ai fini della decisione, ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87».

Tale interessante spunto è stato già colto dal sempre pronto foro meneghino nella cui Cancelleria è previsto che l'accordo debba essere depositato anche supportato dalla prova documentale della avvenuta comunicazione del deposito dell'accordo stesso presso il Registro delle imprese.

D'altra parte una scelta di tal genere sarebbe in linea con la *ratio* seguita dal legislatore della riforma societaria del 2003 nella redazione dell'art. 2500 *quinquies*, comma 2, c.c. concernente la liberazione dalla responsabilità per le obbligazioni sociali dei soci illimitatamente responsabili in caso di trasformazione della società.

Peraltro, non operare in maniera efficace affinché i creditori estranei siano messi realmente nelle condizioni di avere conoscenza dell'accordo de quo, ha portato addirittura a ritenere che solo per tale aspetto non procedura de qua non abbia, anche per i creditori estranei, gli effetti di *crash-down* di cui all'art. 184 l. fall. Cfr. M. Caffi, *Considerazioni sul nuovo art. 182 bis legge fallimentare*, in *Dir. fall.*, 2005, I, 876.

(17) Pericolosi -ed in alcuni casi anche per lo stesso professionista- essendo privi degli effetti fondamentali, a valenza anche protettiva, propri del concordato preventivo ex art. 160 l. fall.: tanto civilistici che penalistici *ex lege* fallimentare.

Sulla tematica in generale dei concordati stragiudiziali, cfr., *ex multis*, A. Jorio, *Le soluzioni concordate delle crisi di impresa tra «privatizzazione» e tutela giudiziaria*, in *Il Fallimento*, 2005, 1453; S. Bonfatti, *Gli accordi stragiudiziali per la composizione della crisi di impresa nei progetti di riforma della legge fallimentare*, in *Dir. fall.*, 2003, I, 113; L. Panzani, *La gestione stragiudiziale dell'insolvenza*, in *Il Fallimento*, 1997, 553; F. Monelli, *Nuove esperienze nella soluzione stragiudiziale delle crisi delle imprese*, in *Giur. comm.*, 1997, I, 488; G. Rossi, *Crisi delle imprese: la soluzione stragiudiziale*, in *Riv. soc.*, 1996, 321; S. Ambrosiani, P.G. Demarchi, *Il nuovo concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, Milano, 2005, 177 ss. Vedi in giurisprudenza Cass. 26 febbraio 1990, n. 1439, in *Riv.*

dir. impr., 1991, 332, con commento di A. Jorio, *Gruppo di imprese, holding e socio tiranno*, nonché in *Giur. comm.*, 1991, II, 366, con nota di N. Rondinone, *Esercizio della direzione unitaria e acquisto della qualità di imprenditore commerciale*; Cass. 18 marzo 1979, in *Giust. civ.* 1979, I, 951. Va dato atto della sussistenza di un diverso indirizzo secondo cui la validità del concordato stragiudiziale è subordinata al consenso di tutti i creditori: cfr. Cass. 28 ottobre 1992, n. 11722, in *Il Fallimento*, 1993, 352; Trib. Roma 5 marzo 1982, in *Riv. dir. comm.*, 1983, II, 255, con commento di B. Libonati, *Insolvenza di gruppo e revocatorie ex lege n. 95 del 1979*.

(18) Nel silenzio dell'art. 182 bis l. fall. deve ritenersi che nel montecrediti non debbano considerarsi i crediti con causa prelatizia, né possa operarsi una suddivisione per classi. Sembra orientarsi in senso opposto, S. D'Amora, *Note esegetiche sul nuovo concordato preventivo e le procedure di ristrutturazione dei debiti*, in www.fallimentonline.it, 2005. Sullo stesso solco, v. G. Verna, *op. cit.*, 865. Invece, con riguardo alla sola possibilità della divisione per classi, cfr. M. Ferro, *op. cit.*, 587.

(19) Sulla circostanza che la domanda debba depositarsi prima presso il Registro delle imprese e solo successivamente in Cancelleria, cfr. S. D'Amora, *op. cit.*, precisandosi che il deposito presso il Registro delle imprese riguarda unicamente l'accordo ma non l'allegata documentazione, che va conservata esclusivamente in Cancelleria, come giustamente osservato da G. Faucella, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge n. 80/2005*, in *Il Fallimento*, 2005, 1445.

(20) Considerato il mancato richiamo all'art. 28 l. fall., effettuato invece dall'art. 161 l. fall. in relazione al «professionista» ivi richiamato, non sembra dubitabile che l'«esperto» di cui all'art. 182 bis l. fall. sia figura che non debba possedere i requisiti di cui al citato art. 28 l. fall.: cfr. più in generale sulla responsabilità dell'esperto *de quo* le interessanti considerazioni di M. Ferro, *Il piano attestato di risanamento*, in *Il Fallimento*, 2005, 1353, nonché S. Ambrosini - P.G. Demarchi, *op. cit.*, 191 e 192.

Peraltro, secondo G. Faucella, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge n. 80/2005, cit.*, 1445, l'esperto deve comunque essere un professionista «iscritto nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri, considerato che a questi professionisti sono dalla legge attribuite competenze in tema di istruttorie per l'accesso ai contributi finanziari e le successive rendicontazioni per la valutazione dei requisiti in tema di *project financing*». Essendo senz'altro applicabili i principi generali in materia di responsabilità professionale, l'esperto di cui all'art. 182 bis l. fall. potrà certamente essere soggetto ad azione risarcitoria tanto, in via contrattuale, da parte del debitore quanto, in sede extracontrattuale, da parte dei creditori. Invece tale esperto, così come il professionista di cui all'art. 161 l. fall., non sarà soggetto alla responsabilità penale conseguente al mancato inquadramento della propria figura in quella di cui all'art. 64 l. fall., nel cui alveolo ricade invece l'esperto dei c.d. piani attestati di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. Cfr. sull'argomento L. Mandrioli, *I piani di risanamento e di ristrutturazione*, in atti Convegno su *La riforma del diritto fallimentare*, Ipsoa, Firenze, 14 ottobre 2005, nonché M. Ferro, *I nuovi, cit.*, 587.

La relazione dell'esperto, di cui all'art. 182 bis l. fall., nonostante la diversa formulazione normativa, è ontologico che abbia lo stesso contenuto di quella del professionista di cui all'art. 161 l. fall.. Diversamente, infatti, risulterebbe impossibile, per i creditori estranei prima e per il Tribunale poi, verificare, sia la reale entità del montecrediti ai fini del calcolo della maggioranza del 60%, sia apprezzare la fattibilità del piano di ristrutturazione, soprattutto ai fini del pagamento dei creditori estranei, pur se con un giudizio di seria verosimiglianza da effettuarsi comunque con una valutazione *quo ante*. Vedi in tal senso G. Faucella, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge n. 80/2005, cit.*, 1445; G. Verna, *op. cit.*, 865; *contra* D. Galletti, *I piani di risanamento e di ristrutturazione*, in Atti del Convegno su *La riforma del diritto fallimentare*, Ipsoa, Firenze, 14 ottobre 2005, 214, secondo il quale la relazione del professionista di cui all'art. 161 l. fall. deve avere ben più ampio ambito di prospettive, atteso che l'effetto della procedura di concordato ex art. 160 l. fall. «può essere anche, e normalmente sarà, una modifica delle ragioni di tutti o taluni creditori, senza limiti prelatibili».

aziendali», requisito invece richiesto all'esperto di cui all'art. 160 l. fall.

I creditori (ovviamente estranei all'accordo) e comunque ogni interessato (ad es. un fideiussore) potranno proporre opposizione entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'accordo presso il Registro delle imprese.

Trascorso tale termine inizierà il giudizio di omologa, anche in caso di insussistenza di opposizioni (21) e nonostante sul punto l'infelice formulazione della norma (22), giudizio che porterà rapidamente, stante il prescelto rito camerale, alla pronuncia di un decreto motivato, reclamabile in Corte d'appello entro 15 giorni dalla pubblicazione presso il Registro delle imprese.

La scelta del rito camerale, pur nel *mix* conseguente al rinvio all'art. 183 l. fall., prevedente un giudizio a cognizione piena quando per il reclamo in fase cautelare esiste una norma *ad hoc* che è l'art. 739 c.p.c. (23), va accolta con favore, atteso che permetterà di far ricorso a quella quasi ontologicamente necessaria - considerata la peculiare natura delle procedure concorsuali - libertà procedimentale tipica di tale rito (considerazione valevole a maggior ragione in sede di sub-procedimento *ex art.* 173 l. fall.) (24).

Il nuovo ruolo del giudice

Ma in cosa si estrinsecherà il controllo del Giudice durante la fase di omologa?

E inoltre: potrà anche esplicarsi prima?

Sul primo quesito deve concludersi, in sintonia con la generalità degli autori (25) e di una delle prime decisioni che risulta edita in argomento (26), che il controllo del Tribunale si estrinsecherà nel «verificare la regolarità della maggioranza, l'autenticità dei consensi (27), lo scostamento economico (n.d.r.: riteniamo anche attraverso c.t.u. concernente la relazione dell'esperto) (28) delle percentuali rispetto ad un passivo che, in ipotesi, risulti ben maggiore, la sussistenza della condizioni procedurali» (29).

Nel silenzio della legge il Giudice non potrà, come d'altro canto in caso di concordato preventivo *ex art.* 160-l. fall. (30), soffermarsi sulla meritevolezza (del debitore) e sulla convenienza (dell'accordo).

Né alcun recupero di tale ultimo requisito oggettivo potrà avvenire con la valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle classi, non prevedendo la norma in esame la possibilità di divisione per classi, neppure indirettamente, atteso che l'art. 182

Note:

(21) Vedi in argomento, tra gli altri, L. Panzani, *Il d.l. 35/2005, la legge 14 maggio 2005, n. 80 e la riforma della legge fallimentare*, cit.; G. Faucella, *Gli accordi di ristrutturazione di debiti nella legge n. 80/2005*, cit., 1445; M. Fabiani, *Ristrutturazione dei debiti con omologazione obbligata*, in *Il Sole-24*, n. 5, 6 gennaio 2006, 22.

(22) Pena, in difetto, l'impossibilità di accedere, in caso di fallimento, al beneficio dell'esenzione dalla revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, lett. e), l. fall., che espressamente richiama i soli accordi *ex art.* 182 *bis* l. fall. omologati.

(23) In senso analogamente critico, vedi le interessanti considerazioni di M.R. Grossi, *op. cit.*, 337.

(24) Proprio grazie a ciò si è ritenuto integrabile la relazione del professionista; cfr. Trib. Bari 21 novembre 2005, decr., in *Il Foro it.*, 2006, I, 263 con nota di M. Fagiani, *Accordi di ristrutturazione dei debiti: l'incerta via italiana alla reorganization*, nonché

in *www.fallimentonline.it* 2005, con nota di L. Panzani, *I nuovi accordi di ristrutturazione*.

Analogamente in sede di concordato preventivo, *ex art.* 160 l. fall., in Trib. Milano 27 ottobre 2005, decr., in *Guida dir.*, n. 46, 3 dicembre 2005, 50, con nota di S. De Matteis, *La relazione tecnica del professionista non condiziona l'ammissibilità dell'istanza*. Incidentalmente, ma chiaramente nello stesso senso, cfr. Trib. Torino 17 novembre 2005, in *www.fallimentonline.it*, 2005.

Parimenti si è ritenuto modificabile *in peius* la proposta di concordato preventivo *ex art.* 160 l. fall., con obbligo in tal caso di far rivotare i creditori: cfr. Trib. Ancona 13 ottobre 2005, decr., e Trib. Monza 28 settembre 2005, ord., con nota di S. De Matteis, *Questioni vecchie e nuove in tema di concordato preventivo*, in *Il Fallimento*, 2005, 1402.

(25) Cfr., *ex multis*, M. Fabiani, *Le trasformazioni della legge fallimentare*, cit., 153; G. Faucella, *Gli accordi di ristrutturazione di debiti nella legge n. 80/2005*, cit., 1445. Per completezza va dato conto delle conclusioni piuttosto severe di G. Bozza, *Il giudizio di omologazione, la chiusura della procedura e il regime transitorio*, in *Il Fallimento*, 2005, 1325, il quale infatti giunge ad affermare che con la procedura di cui all'art. 182 *bis* si è pervenuti alla «sostanziale eliminazione di ogni controllo giudiziario».

(26) Cfr. Trib. Salerno 2 giugno 2005, decr., in *Il Fallimento*, 2005, 1297, con nota di G. Faucella, *Il ruolo del Tribunale nella fase di ammissione del nuovo concordato preventivo*.

(27) Sullo specifico punto della forma - autenticata - che dovranno rivestire le firme dei sottoscrittori, si veda anche Trib. Bari 21 novembre 2005, decr., cit.

(28) D'altro canto opinare diversamente significherebbe svuotare di sostanziale contenuto il procedimento (pur se) camerale *de quo* in cui, come è stato giustamente osservato, devono essere assicurate in ogni caso «le garanzie minime, tra le quali deve essere compreso il diritto alla prova e al contraddittorio»: così M. Fabiani, *Ristrutturazione dei debiti con omologazione obbligata*, cit., 22.

(29) Così si è espresso il Trib. Salerno 2 giugno 2005, decr., cit.

(30) Aspetto assolutamente pacifico. È peraltro interessante segnalare che secondo P.F. Censoni, *Il «nuovo» concordato preventivo*, in *Giur. comm.*, 2005, I, 723, esiste un'eccezione rispetto al requisito della meritevolezza. Infatti, può comunque esservi un *recupero* grazie all'art. 173 l. fall. allorché si accerti un atto in frode *ex art.* 173 l. fall. anche durante il giudizio di omologa. È d'altra parte soprattutto grazie all'art. 173 l. fall. che le prime pronunce in materia di concordato preventivo hanno chiarito che il controllo del Giudice non è solo formale, ma anche sostanziale, sia sulla fattibilità del piano che sulla veridicità dei dati aziendali e deve esplicarsi durante tutta la procedura sino all'avvenuta omologa. Cfr. in argomento, Trib. Pescara 20 ottobre 2005, decr., in *www.fallimentonline.it*, 2005; Trib. Monza 16 ottobre 2005, cit.; Trib. Sulmona 6 giugno 2005, decr., in *Il Fallimento*, 2005, 793, con nota di G. Bozza, *L'organo deputato alla verifica della maggioranza nel nuovo concordato*; Trib. Torino 17 novembre 2005, cit.

Rispetto alla procedura di concordato preventivo (e solo rispetto a questa, non essendovi in quella di cui all'art. 182 *bis* l. fall. La fase del voto) va comunque dato atto dell'acuto punto di vista espresso dal giudice mediceo in un recentissimo e inedito (allo stato) decreto - 8 febbraio 2006, Rep. 59 - secondo cui il potere di intervento del giudice per atti in frode *ex art.* 173 l. fall. trova un limite nell'avvenuta approvazione della proposta concordataria da parte dei creditori purché sulla base di un «consenso informato».

Tale conclusione è convincente perché è coerente con l'accentuata natura privatistica dell'istituto e perché, diversamente, si darebbe rilievo ad un aspetto (quello della meritevolezza) non più considerato quale presupposto della procedura *de qua*, ma che senz'altro può e deve recuperarsi rispetto agli atti in frode *ex art.* 173 l. fall., purché i creditori, ormai fondamentali protagonisti della nuova procedura, una volta informati del contenuto di tali atti, non li abbiano comunque reputati pregiudizievoli rispetto alle loro ragioni tanto da esprimere voto positivo nei confronti della proposta concordataria.

bis l. fall. richiama esclusivamente l'art. 161 l. fall., e non, invece, l'art. 160 l. fall., né i collegati artt. 177 e 180 l. fall., cioè le uniche norme che nella procedura di concordato preventivo fanno riferimento alla divisione per classi (31).

Durante tutta la procedura *de qua*, e fino all'avvenuta omologa, resterà fermo - ed ecco la risposta al secondo dei due quesiti iniziali - il potere *ex art.* 173 l. fall. del Giudice, non rinvenendosi ragioni per escludere l'applicazione di una norma di chiusura quale è quella di specie e che permetterà al Tribunale, in qualunque momento della procedura e fino all'omologa, di bloccarla subito, ove ne vengano meno i presupposti (32).

Così come resterà fermo il potere del Giudice di intervenire con gli strumenti della risoluzione (*ex art.* 137 l. fall.) ovvero dell'annullamento (*ex art.* 138 l. fall.) dell'accordo di ristrutturazione di debito. Infatti, dopo l'omologa dello stesso, la relativa fase attuativa vedrà senz'altro applicabili, nei limiti dell'obiettivamente compatibile, le previsioni di cui all'art. 186, comma 1, l. fall. (33)

Il regolare pagamento dei creditori estranei

L'art. 182 bis l. fall. prevede nella parte finale del comma 1 che la relazione redatta dall'esperto sulla attuabilità dell'accordo si soffermi soprattutto sulla idoneità del piano «ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei».

Ma quale è il significato da attribuire all'inciso «regolare pagamento dei creditori estranei»?

Per una parte significativa dei primi commentatori (34), nonché di due delle tre pronunce editate rinvenute (35), «regolare» equivale ad «integrale» e pertanto i creditori estranei all'accordo dovranno essere pagati al 100%, siano o meno creditori prelatizi. Secondo invece l'opinione, cui si ritiene di aderire, di altra dottrina, nonché della prima pronuncia nota del foro meneghino (36), non può essere questa la corretta interpretazione della norma *de qua*, pena, peraltro, svuotarla di qualsiasi significato e comunque speranza applicativa.

Quindi i creditori rappresentanti il 40% del montecrediti partecipano anch'essi alla procedura concorsuale (perché tale è, pur se minore rispetto alla già (...) minore concordataria di cui all'art. 160 l. fall.) *de qua*, nel senso che anche detti creditori, in linea con il precetto generale di cui all'art. 2741 c.c. (e della lettera della rubrica dell'art. 182 bis l. fall.: «accordi di ristrutturazione dei debiti», quindi di *tutti* debiti non di *una parte*), dovranno regolarmente ricevere lo stesso trattamento della maggioranza dei creditori.

In altri termini - e parafrasando così l'art. 2741 c.c. - «salve le legittime cause di prelazione», «tutti i restanti creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore», anche se questi - aggiungiamo noi - ristrutturano tutti (l'art. 182 bis l. fall., come accennavamo, non parla di parte dei) i propri debiti con l'accordo della maggioranza dei creditori e sotto il controllo del Giudice.

Si sostiene che una lettura di tal genere non potrebbe mai condidersi perché esproprierebbe dal relativo diritto i creditori, non solo non partecipanti all'accordo, ma neppure chiamati a votare (37).

Orbene, è facile obiettare che, a prescindere dal rimedio dell'opposizione all'omologa, il creditore non partecipante all'accordo si trova comunque ad essere favorito rispetto ai «colleghi» di cui al-

la procedura *ex art.* 160 l. fall., atteso che in tal ultimo caso, ove anche voti in senso contrario, basterà che il 50%+1 la pensi diversamente per subire la regola della maggioranza, mentre negli accordi *ex art.* 182 bis l. fall. risulterà molto più tutelato perché, per subire l'accordo, sarà necessaria la più ampia maggioranza del 60%.

Note:

(31) Vedi anche *supra* nota n. 18.

(32) Sembrano orientarsi in tal senso, M. Ferro, *I nuovi strumenti*, cit., 587, nonché S. Ambrosiani, P.G. Demarchi, *op. cit.*, 194.

(33) Anche perché, solo ricorrendo allo strumento della risoluzione dell'accordo, *ex art.* 137 l. fall., potrà sempre riconoscersi, pur se nel ristretto ambito temporale ivi previsto, tutela ai creditori non soddisfatti secondo l'accordo omologato, ove anche l'inadempimento all'accordo stesso risulti «non grave» *ex art.* 1455 c.c. (v. nello stesso senso sulla specifica tematica, la recente decisione del Trib. Sulmona 14 luglio 2004, in *Il Fallimento*, 2005, 811, con nota di A.C. Marullo, *Il concordato preventivo e la figura del liquidatore giudiziale*). Benché tale conclusione rischi di minare la natura fortemente negoziale della procedura in esame, tuttavia detto aspetto privatistico deve trovare un ragionevole compromesso con la funzione di procedura concorsuale, e quindi anche a valenza pubblicistica, dell'istituto *de quo*. Peraltro, accedendo alla tesi della risoluzione secondo la normativa civilistica, ciascun creditore avrebbe a disposizione addirittura dieci anni per far «saltare» un accordo di carattere concorsuale e quindi collettivo. Con buona pace della sicurezza dei traffici giuridici tanto perseguita anche dal legislatore fallimentare del 2006 attraverso la riduzione dei termini per agire in via revocatoria e di cui al nuovo art. 69 bis l. fall. Invece, alla disciplina civilistica dovrà farsi riferimento per vizi afferenti la genesi dell'accordo, purché non ritrovanti già tutela attraverso l'applicazione delle previsioni di cui agli artt. 173 e 138 l. fall., in quanto norme, come l'art. 137 l. fall., aventi carattere speciale rispetto a quelle con contenuto generale previste nella normativa del codice civile. Sembra essersi espresso in senso contrario alla tesi qui sostenuta si è espresso L. Panzani, *Il D.L. 35/2005, la legge 14 maggio 2005, n. 80 e la riforma della legge fallimentare*, cit., 10; analogamente G. Verna, *op. cit.*, 865.

(34) Potranno leggersi in proposito gli scritti di S. Ambrosini - P.G. Demarchi, *op. cit.*, 191-192; L. Panzani, *Il d.l. 35/2005, la legge 14 maggio 2005, n. 80 e la riforma della legge fallimentare*, cit., 10; G. Faucella, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge 80/2005*, cit., 1445; A. Jorio, *Le soluzioni concordate delle crisi di impresa tra «privatizzazione» e tutela giudiziaria*, cit., 1453.; E. Frascaroli Santi, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis l. fall.) e gli effetti per coobbligati e fideiussori del debitor*, cit.; M. Fabiani, *Le trasformazioni della legge fallimentare*, cit., 573; G. Lo Cascio, *La nuova legge fallimentare: dal progetto di legge delega alla miniriforma per decreto legge*, cit., 361; G. Giannelli, *Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento dell'impresa nella riforma delle procedure concorsuali. Prime riflessioni in diritto*, in *Dir. fall.*, 2005, I, 1156.

Sembra esprimersi in forma dubitativa M. Ferro, *op. cit.*, 587.

(35) Le due decisioni (peraltro davvero sintetiche sullo specifico argomento) contrarie alla tesi qui propugnata sono quelle del Trib. Salerno 3 giugno 2005, *decr. cit.* e del Trib. Bari 21 novembre 2005, *decr.*, cit.

(36) In tal senso, M.R. Grossi, *op. cit.*, 337; G. Verna, *op. cit.*, 865; S. D'Amora, *op. cit.*; B. Quattraro, *Il giudizio di omologazione, relazione tenuta al «Forum sulla riforma della legge fallimentare*, Sinergia Formazione, Milano, 18/21 ottobre 2005, 36. In giurisprudenza, cfr. Trib. Milano 15 dicembre 2005, *decr.*, citato e distribuito al I Corso 2006 di perfezionamento in Diritto fallimentare dell'Università di Firenze.

(37) Cfr. M. Fabiani, *Le trasformazioni della legge fallimentare*, cit., 153.

Insomma, è come se si dicesse che il socio di minoranza di una s.r.l. risulti maggiormente tutelato da una decisione assembleare al 50%+1 anziché da una decisione mediante consultazione scritta tra soci richiedente la maggioranza del 60%.

D'altra parte, ove non si acceda a detta interpretazione, risulterebbe sostanzialmente sempre preferibile la scelta verso il c.d. «piano unilaterale di risanamento ragionevole» di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) l. fall., fruente anch'esso della esenzione dalla revocatoria fallimentare al pari, ai sensi della lett. e) del citato art. 67 l. fall., dell'accordo omologato ex art. 182 bis l. fall.

Infatti, perché ricorrere alla procedura di cui all'art. 182 bis l. fall., necessitante comunque di un accordo con i creditori rappresentanti il 60% del montecrediti, oltre che di un successivo controllo giudiziale, quando sarebbe molto più agevole trovare un esperto, se non compiacente, comprensibilmente ben disposto verso il proprio mandante (38), che attesti la ragionevolezza del piano, vale a dire l'unico requisito (39) richiesto dalla citata lett. d) dell'art. 67 l. fall. per beneficiare dell'esenzione della revocatoria?

Ma a parte queste considerazioni, diciamo così, di buon senso interpretativo (o meglio di interpretazione sistematica visto che lo stesso legislatore non può aver emanato due discipline di cui una priva di valenza applicativa ove comparata all'altra quanto agli effetti: sostanzialmente gli stessi se si accedesse alla tesi qui criticata), ve ne sono delle ulteriori che appaiono decisive ove, *in primis*, si concluda che gli accordi di cui all'art. 182 bis l. fall. individuano, pur se in forma semplificata, una procedura di concordato preventivo della cui normativa, quindi, mutuano la disciplina non prevista nell'articolo in esame:

4A)- Il nuovo articolo 1 della l. fall. e la nuova rubrica del titolo III della l. fall.

Un primo ausilio all'interpretazione da noi proposta viene offerto dal novellato art. 1, comma 1, l. fall., nonché dal relativo titolo III.

Infatti, il novellato art. 1 richiama, tra le procedure minori, unicamente quella del concordato preventivo e non quella dell'art. 182 bis l. fall., che, invece, viene espressamente richiamata nella rubrica del titolo III accanto alla procedura del concordato preventivo.

Insomma, se mai davvero il legislatore dell'art. 182 bis l. fall. avesse inteso dar vita con detta norma ad una procedura ontologicamente diversa dal concordato preventivo di cui all'art. 160 l. fall. (cioè priva dell'essenziale regola sancita dall'art. 184 l. fall.), non l'avrebbe di certo inserita nella stessa rubrica del titolo III della legge fallimentare, riguardante, appunto, il concordato preventivo, ma, più ragionevolmente, o in un titolo autonomo, ovvero in quello della soppressa amministrazione controllata, cui la procedura ex art. 182 bis l. fall. si sarebbe avvicinata, ove davvero «regolare» fosse stato da interpretare alla stregua di «integrale».

Al contrario, attraverso l'inserimento della procedura *de qua* nel titolo concernente il concordato preventivo (tra l'altro, come visto, unica procedura minore richiamata nel comma 1 del novellato art. 1 l. fall.), risulta evidente che, per tutto quanto non previsto nello stringato art. 182 bis l. fall., non può che farsi rinvio alle norme tutte del concordato preventivo, in quanto applicabili.

In linea con tale tesi è anche la scelta legislativa di cui all'art. 1, lett. c) D.Lgs. n. 122/2005 (emanato peraltro dopo il D.L. n. 35/2005 e concernente, come è noto, la definizione di «situazione

di crisi» degli imprenditori e delle cooperative edilizie che promettono e vendono immobili da costruire) (40), che richiama ancora una volta unicamente la figura del concordato preventivo, pur essendo evidente che in tale richiamo sia ricompresa la figura degli accordi di cui all'art. 182 bis l. fall., essendo tale procedura concorsuale significativa di uno stato di crisi ben più pregnante di quello che usualmente può caratterizzare una mera esecuzione immobiliare individuale, che viene parimenti richiamata dal cit. art. 1 lett. c) come uno degli eventi conclamanti, appunto, una «situazione di crisi» (41).

Altrimenti, ove non si acceda a tale interpretazione, chi è il «debitore» genericamente richiamato nell'art. 182 bis l. fall.? Anche un mero imprenditore agricolo ovvero un piccolo imprenditore commerciale?

E poi: è un debitore che deve trovarsi anche in stato di crisi oppure potrebbe far ricorso alla procedura in questione ove anche decida di farlo per ragioni diverse e trovi dalla sua parte soggetti rappresentanti il 60% dei crediti (ad es. ristrutturazione dei debiti per sviluppare un nuovo piano industriale, cui anche i creditori hanno fiducia)? (42).

È evidente che la norma parli *tout court* di «debitore», perché è norma inserita in un determinato titolo (quello III appunto del concordato preventivo), che esclusivamente nell'art. 160 l. fall. ci dice che deve trattarsi di un debitore «imprenditore commerciale in stato di crisi» (e ciò anche attraverso il richiamo al comma 1 dell'art. 1 della l. fall.).

Non a caso tutte le norme successive all'art. 160 l. fall., e fino all'art. 184 l. fall., parlano esclusivamente di «debitore», con ciò volendosi chiaramente riferirsi al «debitore» di cui al combinato disposto degli artt. 160 e 1 l. fall.

4B)- La collocazione dell'art. 182 bis l. fall. rispetto all'art. 184 l. fall.

Le su estese argomentazioni sembrano essere già alquanto esaurienti.

Note:

(38) Va infatti ricordato che, ai sensi del disposto dell'art. 2501 *sexies* c.c. (richiamato dall'art. 2501 *bis* c.c. di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) l. fall.), l'esperto *de quo*, in caso di società di persone o di s.r.l. (e quindi probabilmente nella maggioranza di casi), viene scelto dall'imprenditore e non indicato dal Tribunale.

(39) Requisito che comunque, in caso di fallimento, dovrà sopportare la prova di resistenza dell'effettiva ragionevolezza. Cfr. in argomento D. Galletti, *I piani di risanamento e di ristrutturazione*, in Atti del Convegno su *La riforma del Diritto fallimentare*, Ipsoa, Firenze, 14 ottobre 2005, cit.; nonché M. Ferro, *Il piano attestato di risanamento*, cit., 1353, autore che evidenzia anche la possibilità di contestazione in via autonoma del piano.

(40) Per uno dei primi commenti alla normativa *de qua*, vedi F. Aprile, *Acquisti di immobili da costruire: nuova tutela*, in *Il Fallimento*, 2005, 1123.

(41) Vedi nota *sub* n. 6.

(42) Secondo L. Panzani, *I nuovi accordi di ristrutturazione*, cit., il debitore può ricorrere alla procedura in esame ove anche neppure versi in stato di crisi. Sembra in senso sostanzialmente analogo M. Fabiani, *Le trasformazioni della legge fallimentare*, cit. 153. *Contra* G. Bozza, *Le condizioni soggettive e oggettive del nuovo concordato*, in *Il Fallimento*, 2005, 954; S. Ambrosiani - P.G. Demarchi, *op. cit.*, 190; G. Faucella, *gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge n. 80/2005*, cit., 1445. Nello stesso senso le due decisioni richiamate *supra sub* nota n. 35.

stive per giungere alla conclusione che, non essendovi, tra l'altro, equivalenza etimologica tra «regolare» e «integrale» (43), «regolare pagamento dei creditori estranei» significa «pagamento dei creditori secondo le regole dell'accordo» (44) o, forse ancora meglio, essendo pur sempre una procedura concorsuale quella di cui all'art. 182 *bis* l. fall., pagamento secondo «le regole del concorso» (45) fra tutti i creditori, così come sancito, in via generale, dall'art. 2741 c.c.

Tali conclusioni trovano in ogni caso una conferma decisiva nella collocazione dell'art. 182 *bis* l. fall. rispetto all'art. 184 l. fall. che, come è noto, prevede gli effetti del concordato preventivo.

E *in primis*, tra detti effetti, la natura vincolante della proposta concordataria omologata per tutti i creditori, anche se dissenzienti o non votanti. Il tutto in linea con la *ratio* che sta alla base del concorso fra i creditori stessi e di cui al citato art. 2741 c.c., che, come già osservato, sancisce, da una parte, che tutti i creditori hanno ugual diritto di essere soddisfatti e, dall'altra, che tale soddisfacimento deve avvenire su tutti i beni del debitore, salve le legittime cause di prelazione.

Principio che, traslato in sede concorsuale concordataria preventiva, significa, appunto, il prodursi per tutti i creditori degli effetti, diciamo così, egualitari, di cui al citato art. 184 l. fall.

Orbene, se effettivamente la volontà del legislatore fosse stata quella di escludere, per gli accordi di cui all'art. 182 *bis* l. fall., i predetti effetti, avrebbe collocato l'articolo in esame dopo tale art. 184 l. fall., dando, ad esempio, vita all'art. 184 *bis* l. fall., o prevedendo un meccanismo espresso di esclusione rispetto a detti effetti.

Avendo invece scelto di inserire l'art. 182 *bis* l. fall. prima dell'art. 184 l. fall., o di redigerlo senza prevedere alcuna disposizione di esclusione degli effetti *de quibus*, è evidente che giammai potrebbe concludersi che *regolare* pagamento dei creditori non partecipanti all'accordo equivalga a pagamento *integrale*, quindi, differenziato rispetto a quello concernente i creditori partecipanti all'accordo poi omologato.

Venendosi tra l'altro a porre una siffatta interpretazione in palese odio della previsione del più volte richiamato art. 2471 c.c., atteso che avremmo creditori chirografari, partecipanti all'accordo omologato, pagati in una certa percentuale e creditori chirografari, non partecipanti all'accordo, pagati in misura integrale, e, quindi, pur non essendolo, alla stregua di creditori *prelatizi*.

4C)- La maggioranza prevista dall'art. 182 bis l. fall.

Un ulteriore argomento milita *pro* tesi fin qui sostenuta. Infatti, quale senso mai avrebbe avuto prevedere addirittura una maggioranza più ampia rispetto a quella di cui all'art. 177 l. fall., se poi gli effetti fossero stati così diversi?

Anzi, addirittura logicamente inversi: se minore è la maggioranza - come nel concordato preventivo *ex* art. 160 l. fall. - gli effetti del concordato sono vevoli per tutti i creditori chirografari; se invece la maggioranza è più elevata - come nella procedura *ex* art. 182 *bis* l. fall. - gli effetti medesimi sarebbero invece limitati ai soli creditori partecipanti all'accordo.

Giungere ad una tale conclusione dovrebbe creare il serio dubbio di costituzionalità delle due normative, apparendo una siffatta differenza del tutto irragionevole *ex* artt. 3 e/o 24 Cost.

Né potrà giustificarsi tale più elevata maggioranza con l'asserito

minor potere valutativo affidato in sede di accordi *ex* art. 182 *bis* l. fall. all'Autorità Giudiziaria, la quale invece, come visto *supra sub* 3, risulta senz'altro munita di adeguati poteri allo scopo. D'altra parte solo nella procedura *ex* art. 182 *bis* l. fall. il Tribunale, anche a mezzo di c.t.u., potrà sempre valutare (a differenza probabilmente che nel concordato preventivo in cui ciò potrà avvenire solamente in caso di divisioni per classi e alcune delle classi abbiano votato no alla proposta concordataria), se l'accordo assicuri il regolare (*rectius*: secondo le regole del concorso) pagamento dei creditori rimasti estranei, anche così colmandosi il vuoto «negoziale» derivante dal fatto che tali creditori non sono stati chiamati a votare (*rectius*, a partecipare all'accordo) ovvero, pur previamente sentiti dal debitore per parteciparvi, si siano rifiutati di accettarlo, salva in ogni caso la possibilità per detti creditori di opporsi alla omologa dell'accordo (46).

4D)- L'espresso richiamo alla domanda/ricorso di cui all'art. 161 l. fall. come forma per accedere alla procedura *ex* art. 182 bis l. fall.

Alle su estese considerazioni confortanti l'assunto qui sostenuto, se ne aggiunge ancora una: l'art. 182 *bis* l. fall. fa espresso riferimento alla domanda/ricorso di cui all'art. 161 l. fall.

Recita, infatti, l'art. 182 *bis* l. fall.: «il debitore può depositare, con la dichiarazione (47) e la documentazione di cui all'art. 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti (*omissis*)». E la «domanda» di cui all'art. 161 l. fall. è proprio quella che, con ricorso, dà inizio alla procedura del concordato preventivo *ex* art. 160 l. fall.

4E)- L'eliminazione dall'art. 182 bis l. fall. dell'inciso «agli effetti di cui all'art. 67 lett. e»

Come ulteriore motivo si consideri che se il legislatore avesse voluto come unico effetto l'esenzione dalla revocatoria per gli accordi di ristrutturazione omologati, in sede di approvazione del testo definitivo di detto articolo, non avrebbe eliminato l'inciso (invece fino a quel momento esistente) «agli effetti di cui all'art. 67 lett. e» (48).

Note:

(43) Sul punto è sufficiente una rapida lettura del - ben diverso - significato fra i due termini, su G. Devoto - G.C. Oli, *Il dizionario della lingua italiana*, Firenze, 1995, 1002 (per voce «integrale») e 1616 (per voce «regolare»).

(44) Così, G. Verna, *op. cit.*, 865.

(45) In tali termini, cfr. S. D'Amora, *op. cit.*

(46) Risulta evidente da una corretta interpretazione della norma, letta in relazione al disposto con l'art. 180 l. fall., che solamente i creditori estranei possono opporsi all'accordo (e sotto l'aspetto del mancato raggiungimento delle maggioranze e in ordine alla inidoneità del medesimo a garantire il pagamento dovuto) chiedendo che non sia omologato. Quelli che, invece, vi hanno partecipato potranno contestarlo unicamente secondo gli ordinari rimedi codicistici di impugnativa negoziale per vizi del consenso nella stipula dell'accordo. Probabilmente resta, comunque, fermo il potere d'ufficio del Tribunale di rilevare in sede di omologa eventuali profili di nullità negoziale dell'accordo stesso. Vedi anche *supra sub* nota n. 33.

(47) L'aver utilizzato il termine «dichiarazione» non può che essere un *lapsus* calami rispetto alla «domanda» di cui all'art. 161 l. fall. che non prevede infatti alcuna «dichiarazione».

(48) Si esprime nello stesso senso S. D'Amora, *op. cit.*, vedi anche M. Ferro, *I nuovi strumenti*, cit., 587, il quale ritiene che l'eliminazione dell'inciso nel c.d. maxiemendamento 23 dicembre 2004 porta ulteriormente a concludere che «la finalità gene-
(segue)

4F) - L'applicabilità dell'art. 168 l. fall.

Si è sostenuto da parte di autorevoli commentatori (49) che una delle ragioni principali per cui l'art. 182 *bis* l. fall. non può ritenersi una vera e propria procedura concorsuale (con i conseguenti effetti fin qui sostenuti), va rinvenuta nell'assenza di un effetto protettivo nei confronti delle azioni esecutive durante la procedura stessa, non potendosi applicare la disciplina di cui all'art. 168 l. fall. considerata anche l'assenza di un espresso richiamo.

Non appare condivisibile tale assunto.

Infatti, considerato che l'ultimo comma dell'art. 182 *bis* l. fall. parla di efficacia dell'accordo sin dal giorno della sua pubblicazione nel Registro delle imprese (senza, peraltro, specificare mai di che effetti si tratti, considerato che, senz'altro, non possono essere quelli dell'esenzione dalla revocatoria che si hanno solo con l'omologa dell'accordo) e considerato altresì che sussiste un espresso richiamo alla circostanza che l'accordo *ex* art. 182 *bis* l. fall. si deposita con il ricorso di cui all'art. 161 l. fall., non vi è chi non veda come tale «ricorso» *ex* artt. 161/182 *bis* l. fall. sia proprio quello richiamato anche dall'art. 168 l. fall., che disciplina, appunto, «gli effetti della presentazione del ricorso» (50).

D'altra parte, opinare diversamente porterebbe all'aberrante, quantomeno su un piano pratico, situazione per cui i creditori rimasti estranei all'accordo potrebbero sempre ritenersi liberi di agire sul piano esecutivo, così come di munirsi di cause di prelazione.

Non solo: potrebbero anche chiedere che la società fallisca, con buona pace dell'accordo e di tutte le energie (anche giudiziali durante il processo di omologazione) profuse per raggiungerlo; ma, soprattutto, con buona pace del buon senso, perché ci ritroveremmo dinanzi ad una procedura che in qualunque momento potrebbe essere vanificata anche da un solo creditore che rappresenti una minima parte del montecrediti.

4G) - La supremazia dell'interpretazione letterale ex art. 12 preleggi

Una finale ragione appare comunque decisiva nell'interpretazione della norma in esame.

Come già visto, «regolare» non è per niente sinonimo di «integrale» e quindi, per il chiaro precetto di cui all'art. 12 preleggi, privilegiante l'interpretazione letterale, dovrà giungersi ad una lettura della norma *de qua* che sia in linea con «regolare» e non con «integrale». (51).

D'altra parte, allorché il legislatore fallimentare ha desiderato far riferimento al concetto del pagamento nella misura piena, lo ha espressamente e inequivocabilmente detto: si pensi all'art. 54 l. fall. (dove si parla di «integralmente» e «totalità»), all'art. 61 l. fall. (dove si utilizzano i termini «totale» e «intero»), all'art. 118 l. fall. (dove si parla ancora di «intero»), all'art. 127 l. fall. (dove per ben tre volte si parla di «intero» o «integrale»), all'art. 143 l. fall. (dove si usa l'avverbio «interamente»), e all'art. 148 l. fall. (ancora «integralmente» è l'avverbio ivi usato).

Mentre l'unica (e ulteriore rispetto all'ipotesi di cui all'art. 182 *bis* l. fall.) volta che il legislatore parla di «regolarmente» lo fa rispetto a delle (generiche) obbligazioni (quindi non necessariamente con riguardo a somme di denaro) e proprio in relazione a due fattispecie in cui è assolutamente la regola che il pagamento non sia integrale, cioè nel caso di concordato preventivo e fal-

limentare e segnatamente nell'art. 137 l. fall., sancendo la necessità che il debitore, pena la appunto la relativa risoluzione, «adempia regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato».

Allora - e per concludere - cosa significa «regolare pagamento»? Come dicevamo, «pagamento secondo le regole del concorso» (52), ovvero «secondo le regole dell'accordo» (53): quindi pagamento per tutti i creditori chirografari della stessa percentuale prevista dall'accordo omologato da parte del Tribunale una volta verificata la reale sussistenza di un consenso pari al 60% dei crediti (chirografari come chiariremo fra poco nel capitolo che segue) e dopo aver valutato la seria probabilità che l'accordo di ristrutturazione dei debiti porterà al pagamento del 100% dei creditori con causa di prelazione (v. comunque sul punto quanto osservato *infra sub* nota 57) e della percentuale stabilita per tutti i creditori chirografari.

Aderendo a quest'impostazione, peraltro, si favorirà sempre di più l'accesso alla procedura di concordato preventivo semplificato *de quo*, mandando quindi «in pensione» i concordati preventivi stragiudiziali (54).

Infatti tali procedure concorsuali extraprocessuali, pur se molto meno affidabili di quelle giudiziali, solitamente sono ancora oggi preferite perché non scontano gli onerosi depositi per spese di giustizia *ex* art. 163 n. 4 l. fall., spese che molte volte il debitore in crisi (anche, soprattutto, di liquidità) non è in grado di offrire, spesso meno che mai nel perentorio (55) termine di 15 giorni previsto dal predetto articolo.

Note:

(segue nota 48)

rale è dunque quella di assicurare piena validità giuridica (meritevolezza causale) ad intese privatistiche regolative dell'insolvenza, fondate su patti di maggioranza e idonee a produrre effetti anche verso i dissenzienti».

(49) M. Fabiani, *Le trasformazioni della legge fallimentare*, cit., 153.

(50) Cfr. in tal senso l'autorevole opinione del Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano, Dott. Quatraro, così come riportata da E. Caffi, *Considerazioni sul nuovo art. 182 bis della l. fall.*, cit., 876; vedi anche in argomento le incisive osservazioni di M. Ferro, *I nuovi strumenti*, cit., 587, secondo il quale «l'accordo appena pubblicato vincola anche i non aderenti e salvo il diritto a pretenderne l'attuazione solo a seguito dell'omologa: conseguenza fondabile o su un'applicazione diretta degli artt. 167-168 l. fall. (più difficile) o su un regime di esenzione da ogni altra azione individuale che tale acquisto di efficacia (comma 5) procura da tale evento all'impresa».

(51) Anzi, sul piano strettamente letterale, la differenza tra i due aggettivi è ancora più significativa se si esaminino i due termini sul G. Devoto, G.C. Oli, *op. cit.* E va ricordato che il primato dell'interpretazione letterale è quello costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità; cfr. *ex multis*, Cass. 3 aprile 1996, n. 3495; Cass. 7 aprile 1985, n. 2454. Tra i giudici di merito v. Trib. Torino 15 gennaio 2005, cit.

(52) Così si esprime S. D'Amora, *op. cit.*

(53) G. Verna, *op. cit.*, 865.

(54) Cfr. in argomento G. Verna, *op. cit.*, 865, anche S. Ambrosiani, P.G. Demarchi, *op. cit.*, 177 ss.

(55) Cfr. sulla natura perentoria del termine *de quo* Cass. 10 luglio 1993, n. 7598, in *Giust. civ.*, 1993, I, 2935, con nota di G. Lo Cascio. *Contra* una minoritaria giurisprudenza di merito secondo cui, dovendo la perentorietà essere sancita espressamente per legge stante il chiaro disposto dell'art. 152 c.p.c., le spese di giustizia potranno versarsi sino alla conclusione del giudizio di omologa. Cfr. Trib. Genova 3 febbraio 1987, in *Giur.* (segue)

E il concordato preventivo di cui all'art. 182 *bis* l. fall., non avendo tra l'altro una fase di ammissibilità e comunque la necessità della figura del Commissario Giudiziale (le cui competenze rappresentano la maggiore voce di spesa di giustizia), non richiede detto deposito.

Peraltro, se si conviene sul fatto che l'art. 182 *bis* l. fall. individua una procedura di concordato preventivo semplificato, si potrà anche fruire delle agevolazioni fiscali concernenti le plusvalenze e le minusvalenze che si vengono a creare durante la fase di liquidazione dei beni ceduti ai creditori (art. 86, ult. cpv. del vigente D.P.R. n. 917/1986) e delle eventuali sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti della parte concordataria (art. 88, comma 4, *idem*) (56).

Il calcolo delle maggioranze

Uno degli aspetti più complessi posti dalla norma *de qua* attiene al calcolo della maggioranza del 60%.

Infatti, il montecrediti deve essere composto solo dai crediti già scaduti? E quelli condizionali? E i crediti con causa di prelazione? E quelli in contestazione?

Alla prima domanda concernente i crediti scaduti dovrebbe essere agevole rispondere, soprattutto ove si condivida la conclusione che la procedura di cui all'art. 182 *bis* l. fall. è un concordato preventivo semplificato e quindi, in quanto tale, soggetto alle norme del titolo III in quanto applicabili.

Infatti, dovendosi in tale ipotesi ritenere applicabile l'art. 169 l. fall., si applica anche l'art. 55, comma 2, l. fall. Quindi il montecrediti è comprensivo di quelli non ancora scaduti.

Come pure di quelli condizionali considerato il nuovo disposto dell'ultimo comma dell'art. 180 l. fall., che parla espressamente di «creditori condizionali».

Di più difficile soluzione potrebbe apparire, *prima facie*, la sorte dei crediti con causa di prelazione, stante l'assoluto silenzio in argomento delle norme *de qua*.

La soluzione si appalesa invece più semplice del previsto, anzitutto se si continua a convenire che l'art. 182 *bis* l. fall. individui una ipotesi di concordato semplificato.

Infatti, in tal caso, nel silenzio sul punto dell'art. 182 *bis* l. fall., sarà ovvio che (come anche in caso di concordato preventivo, in cui il precetto *de quo* lo si ricava peraltro solo implicitamente dal sistema del voto di cui all'art. 177 l. fall.), i creditori con causa di prelazione, dovendo comunque esser pagati integralmente (57), non dovranno esser considerati sul montecrediti su cui calcolare il 60%.

Ovviamente nulla impedirà che un creditore con causa di prelazione, rinunciando però alla causa prelazione per almeno un terzo del credito (non sembrando che vi siano ostacoli all'applicazione analogica dell'art. 177 l. fall. visto che con il voto, pur se successivamente al deposito della domanda, si va comunque ad accetta-

peranto può sempre esser modificato d'ufficio o su istanza di parte.

Va aggiunta un'ulteriore riflessione che la novella della L. n. 80/2005 stimola. Il nuovo art. 160 l. fall. dovrebbe permettere la riproposizione della domanda di concordato preventivo, non essendo stata (ri)prevista la limitazione di cui al n. 2 del comma 1 del precedente art. 160 l. fall.

Risulta parimenti pacifico (soprattutto dopo che è stato previsto dal D.L. 30 dicembre 2005 n. 273 l'inserimento nell'art. 160 l. fall. dell'inciso «Ai fini di cui al primo comma si intende anche lo stato di insolvenza») che, in caso di mancata ammissione al concordato preventivo, il fallimento non consegua necessariamente e quindi tantomeno automaticamente, potendo il debitore versare in un mero stato di temporanea difficoltà nei pagamenti, non ancora quindi divenuto vero e proprio stato di insolvenza ex art. 5 l. fall. Quindi - e per tornare così al problema del pagamento delle spese di giustizia - ove anche si ritenesse che il termine sia perentorio, il mancato deposito nei termini non porterà mai necessariamente, a differenza che in precedenza, all'automatica declaratoria di fallimento. Con la conseguenza che ben potrà il debitore, guadagnare prezioso tempo, ben superiore ai 15 giorni, per ricercare le somme necessarie alla riproposizione di una nuova domanda di concordato preventivo. Per quanto fin qui osservato, appare condivisibile la tesi della non perentorietà del termine, peraltro, sostenuta anche dalla dottrina più avveduta anche sotto la vigenza del precedente art. 163 l. fall. Cfr. A. Bonsignori, *Del concordato preventivo*, in *Legge fallimentare*, a cura di Bricola, Galgano, Santini, in *Commentario Scialoja-Branca*, 1979, 152 ss., nonché P. Pajardi, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 1986, 721 e ss. Vedi sul riformato art. 163 l. fall. le suggestive considerazioni anche di S. Ambrosiani, P.G. Demarchi, *op. cit.*, 99 ss.

(56) Cfr. G. Verna, *op. cit.*, 865.

(57) Anche se una crepa, nel granitico convincimento al riguardo dei più, non può ora non manifestarsi alla luce del disposto del nuovo art. 182 *ter* l. fall. Tale norma, infatti, introduce in materia di concordato preventivo, per la prima volta e sostanzialmente in modo espresso, il principio che anche i creditori con causa di prelazione possono essere pagati «a percentuale». Difatti, non può giungersi ad una diversa conclusione di fronte ad un dettato normativo che prevede che anche il credito tributario privilegiato può esser pagato in misura percentuale purché detta percentuale non risulti essere inferiore a quella offerta «ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali (n.d.r. come potrebbero essere quelli previdenziali)». In altri termini, purché siano rispettati i suddetti requisiti, (quantomeno) allorché il debitore formuli con la domanda di concordato preventivo, anche una transazione fiscale ex art. 183 *ter* l. fall., lo stesso sarà facoltizzato a pagare i creditori privilegiati in misura percentuale (cfr. negli stessi termini con riferimento all'art. 183 *ter* l. fall., G. Giannelli, *op. cit.*, 1156). E pensiamo che il passo sarà breve per poi ritenere, anche alla luce del nuovo precetto di cui all'art. 124 l. fall. sempre in materia di pagamento «a percentuale» di creditori prelazioni, che qualunque ipotesi di concordato preventivo, ove anche difetti la proposta di transazione fiscale potrà esser basata sul pagamento a percentuale dei creditori con causa di prelazione. D'altra parte non può che esser accolta con favore una tale scelta legislativa, essendo assolutamente e finalmente in linea con il precetto generale di cui all'art. 2741 c.c. che fino ad oggi con assoluta irragionevolezza risultava rispettato in caso di fallimento dalla previsione dell'art. 54 l. fall. mentre non accadeva (*rectius*: non accade o quantomeno rischierà di non accadere fino al prossimo 16 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) in materia concordataria.

Allo stato è, infatti, assolutamente maggioritario il convincimento che i creditori con causa di prelazione debbano esser pagati integralmente: cfr. Cass. 26 novembre 1992, n. 12632, in *Il Fallimento*, 1993, 707, nonché tra i giudici di merito, Trib. Torino 15 novembre 2005, cit.; Trib. Milano 29 maggio 1997, in *Giust. civ.*, 1997, 3042; App. Catania 20 dicembre 1989, in *Dir. fall.*, 1990, II, 181. *Contra*, con motivazioni ben articolate, cfr. Trib. Firenze 28 ottobre 1999, n. 2416, inedita. In dottrina v. fra i tanti, A. Bonsignori, *op. cit.*, 56. Suggestiva la tesi sostenuta da S. Ambrosiani, P.G. Demarchi, *op. cit.*, 120 ss.

Note:

(segue nota 55)

comm., 1988, II, 217; Trib. Treviso 27 marzo 1986, in *Il Fallimento*, 1987, 330. Un certo conforto alla tesi di tale indirizzo minoritario giunge, peraltro, dallo stesso Giudice del diritto - v. Cass. 4 dicembre 1996, n. 10821 -, allorché afferma la natura non decisoria e non definitiva del provvedimento de quo, che

re la proposta concordataria), possa partecipare all'accordo ex art. 182 *bis* l. fall.

Invece, nel silenzio della legge, ritenere, come fa qualcuno (58), che anche i creditori con causa di prelazione concorrono a costituire il montecrediti su cui calcolare il 60%, mi sembra, per quanto già detto, una forzatura non condivisibile.

D'altra parte, opinando diversamente, si potrebbero fare accordi con maggioranze sostanzialmente inferiori al 60%. Si pensi, ad es., ad un debitore che, non avendo con i chirografi il 60%, includa nel montecrediti il debito nei confronti di un importante creditore ipotecario il quale, fatto salvo nell'accordo il proprio pagamento a 100% in quanto creditore con causa di prelazione, vi parteciperebbe unicamente per fare lievitare strumentalmente la maggioranza al 60%.

E nel caso di crediti contestati?

È ovvio che un prudente debitore dovrà cercare di calcolare il montecrediti includendo i crediti contestati e poi escludendoli dal calcolo del 60% ove decidessero di partecipare comunque all'accordo.

Ma, debitore prudente a parte, come possono dirimersi eventuali controversie sul punto?

Non ci sembrerebbe possibile il ricorso al sub-procedimento di cui all'art. 176 l. fall. trattandosi di procedura speciale, legata ad una fattispecie e, segnatamente, ad una relativa fase, in cui la manifestazione di volontà deve essere ancora resa.

Invece nel caso di cui all'art. 182 *bis* l. fall. la procedura inizia con la pubblicazione nel Registro delle imprese di un accordo raggiunto in cui, quindi, la manifestazione di volontà del credito in contestazione si è già manifestata.

Naturalmente eventuali problematiche sul punto potranno comunque sorgere, ma emergeranno solo in sede successiva alla formazione dell'accordo e quindi l'unica sede in cui potrà dissertarsi sulle stesse non potrà che essere quella del giudizio di omologa.

Nota:

(58) Vedi *supra sub* nota n. 18.

LIBRI

Collana **CODICI LEGALI**

CODICE CIVILE

Costituzione – Trattato Comunità Europea
XII edizione

CURATORE: *Piero SCHLESINGER*

Offre il **testo aggiornato del Codice civile** e delle principali leggi complementari. Ciascun articolo è annotato con rinvii alla legislazione complementare collegata e alle sentenze della Corte costituzionale. La sezione Giurisprudenza riporta le **massime delle Sezioni Unite della Cassazione civile**. Una bilancina posta prima di ciascun articolo del codice segnalerà che nel fascicolo stesso sono presenti delle massime di riferimento. Il Codice è completato da una **ricchissima raccolta di leggi speciali** suddivise per materia e, all'interno di ciascuna materia, in ordine cronologico.

Aggiornato con il Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7/3/2005, n. 82); con le modifiche introdotte dalla legge in materia di **"Indegnità a succedere"** (l. 8/7/2005, n. 137), con la legge sulla **"Tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali"** (l. 17/8/2005, n. 173), con il decreto relativo alla **"Comercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori"** (d.lgs. 19/8/2005, n. 190), con il nuovo **"Codice del consumo"** (d.lgs. 6/9/2005, n. 206), con il **"Codice delle assicurazioni"** (d.lgs. 7/9/2005, n. 209), con il decreto

legislativo 21/11/2005, n. 286 in materia di esercizio dell'**attività di autotrasportatore**, con le modifiche apportate dalla legge sulla **"Tutela del risparmio" in materia di false comunicazioni sociali** (l. 28/12/2005, n. 262); con le **modifiche introdotte dalla l. 28/12/2005, n. 263 e dal d.l. 30/12/2005, n. 273, conv. in l. 23/2/2006, n. 51**; e dalla legge **"Finanziaria 2006"**, con le modifiche apportate alla legge fallimentare dalla **nuova "Riforma della disciplina delle procedure concorsuali"** (d.lgs. 9/1/2006, n. 5), con le modifiche apportate al Codice in materia di **patto di famiglia** (l. 14/2/2006, n. 55) con la **l. 8/2/2006, n. 54 in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli**.

lpsoa 2006, pagg. 2.422, € 18,00

Per informazioni

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.ipsoa.it**

